

## Delibera n° 1813

Estratto del processo verbale della seduta del  
**25 ottobre 2019**

**oggetto:**

RECEPIMENTO ACCORDO N. 225/CSR DEL 13 DICEMBRE 2018 TRA GOVERNO, REGIONI E PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E DI BOLZANO, CONCERNENTE "SCHEMA TIPO DI CONVENZIONE PER LA CESSIONE DEL SANGUE E DEI SUOI PRODOTTI PER USO DI LABORATORIO E PER LA PRODUZIONE DI DISPOSITIVI MEDICO-DIAGNOSTICI IN VITRO".

<b>Massimiliano FEDRIGA</b>	Presidente	assente
<b>Riccardo RICCARDI</b>	Vice Presidente	presente
<b>Sergio Emidio BINI</b>	Assessore	presente
<b>Sebastiano CALLARI</b>	Assessore	presente
<b>Tiziana GIBELLI</b>	Assessore	assente
<b>Graziano PIZZIMENTI</b>	Assessore	presente
<b>Pierpaolo ROBERTI</b>	Assessore	presente
<b>Alessia ROSOLEN</b>	Assessore	presente
<b>Fabio SCOCCIMARRO</b>	Assessore	presente
<b>Stefano ZANNIER</b>	Assessore	presente
<b>Barbara ZILLI</b>	Assessore	presente

**Gianfranco ROSSI** Segretario generale

In riferimento all'oggetto, la Giunta Regionale ha discusso e deliberato quanto segue:

**VISTA** la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante “Nuova disciplina delle attività trasfusionali e della produzione nazionale degli emoderivati” e, in particolare, l’articolo 6, comma 1, lettera c), il quale prevede che con uno o più accordi tra Governo, Regioni e Province Autonome, sanciti in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, venga promossa una uniforme erogazione dei livelli essenziali di assistenza in materia di attività trasfusionali, anche attraverso la qualificazione dei servizi trasfusionali, l’omogeneizzazione e standardizzazione della organizzazione delle stesse, nonché delle Unità di Raccolta, delle frigo emoteche e delle banche degli emocomponenti di gruppo raro per le emergenze e di cellule staminali, prevedendo l’individuazione da parte delle Regioni, in base alla propria programmazione, delle strutture e degli strumenti necessari per garantire un coordinamento intraregionale ed interregionale delle attività trasfusionali, dei flussi di scambio e di compensazione nonché il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi in relazione alle finalità di cui all’articolo 1 e ai principi generali di cui all’articolo 11;

**VISTO** l’Accordo di Conferenza Stato Regioni del 13 ottobre 2011, recante “Caratteristiche e funzioni delle Strutture Regionali di Coordinamento (SRC) per le attività trasfusionali” che individua le funzioni che le Regioni devono assicurare tramite l’attivazione del Coordinamento Regionale Sangue;

**VISTA** la D.G.R. n. 2020 del 20.10.2017, con la quale:

- viene istituito l’Ufficio di coordinamento per le attività trasfusionali, affidandogli, “inter alia”, il compito di definire il programma per l’autosufficienza regionale del sangue e dei suoi prodotti per l’anno successivo e il conseguente piano annuale di produzione;
- viene affidata alla struttura Centro unico di produzione degli emocomponenti, collocata presso la sede ospedaliera di Palmanova, l’attività di compensazione intra ed extra-regionale, compresa la stipula delle relative convenzioni;

**VISTO** l’Accordo tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano recante “Indicazioni in merito al prezzo unitario di cessione, tra aziende sanitarie e tra Regioni e Province autonome, delle unità di sangue, dei suoi componenti e dei farmaci plasmaderivati prodotti in convenzione, nonché azioni di incentivazione dell’interscambio tra le aziende sanitarie all’interno della regione e tra le regioni”, sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano il 20 ottobre 2015 (Rep. atti n. 168/CSR), che definisce le tariffe per la cessione di sangue, emocomponenti e medicinali plasmaderivati scambiati tra Regioni e Province Autonome;

**RILEVATO** che:

- ad oggi Aziende sanitarie, enti di ricerca, strutture sanitarie, strutture universitarie o imprese di produzione di dispositivi diagnostici in vitro richiedono alle Aziende sanitarie dove insistono i servizi trasfusionali la cessione di sangue e dei suoi prodotti ai fini di un loro utilizzo in ambito di laboratorio o per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro;
- la cessione di sangue e dei suoi prodotti riguarda esclusivamente prodotti non utilizzabili per scopo clinico o destinati all’eliminazione per scadenza in quanto non rispondenti ai requisiti di qualità e sicurezza previsti dal decreto del Ministro della Salute 2 novembre 2015 “Disposizioni relative ai requisiti di qualità e sicurezza del sangue e degli emocomponenti”, quindi senza alcun impatto sull’autosufficienza regionale o nazionale di sangue e dei suoi prodotti;

**VISTO** l’Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro”, sancito con lo scopo di garantire uniformità in materia sul territorio nazionale;

**RAVVISATA** l’opportunità di recepire il citato Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018, di cui all’Allegato A, quale parte integrante del presente provvedimento;

Su proposta dell’Assessore regionale alla salute, politiche sociali e disabilità,

La Giunta regionale, all’unanimità

## **DELIBERA**

1. di recepire integralmente l’Accordo n. 225/CSR del 13 dicembre 2018 tra Governo, Regioni e Province Autonome di Trento e di Bolzano, concernente “Schema tipo di convenzione per la cessione del sangue e

- dei suoi prodotti per uso di laboratorio e per la produzione di dispositivi medico-diagnostici in vitro”, di cui all’Allegato A facente parte integrante del presente atto.
2. di prevedere che le nuove convenzioni per la cessione e l’acquisizione programmata di emocomponenti nei confronti delle altre Regioni siano stipulate in conformità allo schema tipo dell’Accordo di cui al punto 1, da parte dell’Ente del SSR cui afferisce il Centro unico di produzione degli emocomponenti della Regione Friuli Venezia Giulia e previo parere favorevole dell’Ufficio Regionale di Coordinamento di cui alla D.G.R. n. 2020 del 20.10.2017.

IL VICEPRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE